

Siena, 9 Aprile 2019. VERBALE

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Alle ore 23,35 del giorno 9 Aprile 2019 si è tenuta nella sala delle
assemblee delle contrade della Pantera, posiz. in Siena, via S. Quirico n°20,
l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione ODV "Arte degli Speziali delle
Contrade della Pantera" con il seguente o.d.g.:

1) Modifiche Statutarie per adeguamento al decreto legislativo del 3/7/2017
n° 117, recante "Codice del Terzo Settore",

Presenti i membri del Consiglio Maestri, Nanni, Pazzari, Paganini, Vignini,
assenti Morandini, Picchi e Nannetti.

Alle presenze di quarantadue soci (42), il Tesoriere Stefano Nanni,
appurato che tutti i soci presenti hanno ricevuto preventivamente le
nuove copie dello Statuto, informa che le variazioni apportate
sono state effettuate per l'adeguamento alle nuove normative del
Codice del Terzo Settore.

Verificato che nessun socio presente aveva domande o obiezioni né richiede
le prole, si passa alla votazione e il nuovo Statuto viene approvato
all'unanimità.

Il Presidente

La seduta termina alle ore 23,00.

Segretario: Francesco M. P.

C.F. 01403780529

Via San Quirico n°20 - 53100 Siena

IBAN. IT 21 J 08673 14200 002001028610

www.artedeglispeziali.org

artedeglispezialionlus@gmail.com

18 APR. 2019

REGISTRATO A SIENA IL
AL N. 733 MOD 3
VERSATI €
ESENTE

Alessandro Cosmi (*)
(*) Firmat su delega del Direttore Provinciale
[Signature]



STATUTO

“ARTE DEGLI SPEZIALI DELLA CONTRADA DELLA PANTERA – ODV”

Articolo 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

“ARTE DEGLI SPEZIALI DELLA CONTRADA DELLA PANTERA – ODV” (abbreviata A.S.P.A.), da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Siena e con durata illimitata.

Articolo 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

A) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. In particolare l'associazione potrà:

A1. Promuovere studi sulle spezie in ogni ambito culturale, artistico e scientifico al fine di realizzare una classificazione permanente, cartacea ed informatica, che favorisca la conoscenza di ogni tipologia e la creazione di un campionario fisico, nel rispetto delle norme vigenti in materia, di tutte le specie autoctone e internazionali.

A2. Promuovere l'uso delle spezie come arricchimento in ambito culinario, a cominciare dalla ricerca storica del loro uso per la moderna riscoperta, fonte di scambi fra culture diverse, e per diffondere la cultura del gusto.

A3. Istituire un percorso sul sapore delle spezie rivolto ai cuochi neodiplomati, agli studenti di Istituti Specializzati nel settore o a professionisti che si cimentano nella preparazione di ricette antiche e moderne.

A4. Promuovere la ricerca, la formulazione e l'ottimizzazione della preparazione di ogni tipologia di spezie in ambito scientifico, diffondendone la conoscenza attraverso seminari, convegni o pubblicazioni.

A5. Creare un vero laboratorio delle spezie, dove attuare i risultati delle ricerche della preparazione.

A6. Promuovere la riscoperta dell'uso scientifico delle spezie nella conservazione dei cibi.

B) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni. In particolare l'associazione potrà:

B1. Attuare percorsi di integrazione dei diversamente abili attraverso l'esperienza sensoriale e l'inserimento in attività sociali mediante un percorso di ricerca dell'autonomia.

B2. Promuovere interventi sociali e istituire borse di studio e/o concedere sovvenzioni e quant'altro coerente con i fini da perseguire.

B3. Promuovere attività che consentano l'integrazione dell'anziano impegnandolo attivamente nell'Associazione e che lo stimolino a sentirsi partecipe e protagonista, ma anche memoria e fonte di risorsa nel rapporto con le nuove generazioni.

C) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni. In particolare l'associazione potrà:

C1. Valorizzare il patrimonio storico, artistico e araldico nel territorio della Contrada della Pantera, nella quale si è sviluppata questa arte.

C2. Sottoscrivere con la Contrada della Pantera intese e convenzioni atte a definire modalità, criteri ed obiettivi utili per il raggiungimento degli scopi sociali. Le stesse intese e convenzioni potranno, eventualmente, regolare anche rapporti di natura patrimoniale.

D) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. In particolare l'associazione potrà:

D1. Promuovere mostre itineranti o attività culturali locali, nazionali ed internazionali.

D2. Organizzare convegni sulle spezie in ambito culturale e scientifico.

D3. Realizzare pubblicazioni inerenti la valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed araldico del territorio.

D4. Promuovere lo studio e la diffusione, attraverso figure professionali abilitate ai sensi delle vigenti normative, delle caratteristiche organolettiche delle spezie in funzione delle peculiarità delle sostanze nutritive in esse presenti.

Per la realizzazione degli scopi sociali l'associazione potrà collaborare con la Contrada della Pantera, con Università, Istituti Scolastici, Enti e Associazioni aventi le sue stesse finalità. I rapporti con le realtà suddette saranno regolati da scritture private o atti istituzionali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a 10 (dieci).

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la delibera di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare associati benemeriti coloro che si sono particolarmente distinti per gesti ed azioni di rilevante significato rispetto ai fini culturali e istituzionali. Gli associati

benemeriti sono esentati dal pagamento dell'annuale quota associativa e possono presenziare alle assemblee ma senza diritto di voto.

Articolo 4 (Diritti ed obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'esclusione dall'associazione avrà effetto anche nel caso che l'associato non adempia al pagamento della quota sociale per due anni consecutivi. In tal caso il Consiglio Direttivo dovrà deliberare l'esclusione ed annotarla nel libro soci, senza ulteriori comunicazioni all'associato stesso.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso. I diritti di partecipare all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, inoltrata almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea e recapitata a mezzo mail, fax o pec risultante sulla domanda di ammissione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati di cui all'art. 5;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Articolo 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio Sociale;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- proporre all'Assemblea le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti gli eventuali beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- deliberare la quota associativa annuale;
- nominare i soci Benemeriti;
- nominare la commissione elettorale.

Il Consiglio Direttivo è composto di 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli eventuali enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- tre Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, dopo ulteriore valutazione dell'argomento oggetto della delibera, si dovrà provvedere ad ulteriori votazioni.

Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti il Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 9 **(Organi dirigenziali del Consiglio Direttivo)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, apre e chiude conti correnti postali e bancari, con firma congiunta, con il Tesoriere. Sovrintende e coordina l'attività del Consiglio, compie tutti gli atti che si rendono necessari per dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati.

Il Vice Presidente rappresenta il Presidente e ne assume le funzioni quando questi ne è impossibilitato. In sua assenza, ne assume le funzioni un consigliere designato dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario si occupa della gestione logistica di tutte le attività di segreteria.

Il Tesoriere cura la contabilità e conserva i libri associativi per la regolare gestione finanziaria e patrimoniale, emette i mandati di pagamento avallati dal Presidente, custodisce e gestisce la cassa, predisporre il conto consuntivo.

Articolo 10 **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nelle more dei requisiti previsti dalla legge, l'Organo di controllo è composto da tre membri scelti tra gli associati. Viene eletto dall'Assemblea congiuntamente al Consiglio Direttivo e rimane in carica per tre anni.

Articolo 11 (Commissione Elettorale)

La Commissione elettorale, nominata dal Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della scadenza del mandato, è composta da tre membri ed elegge al suo interno il presidente.

La Commissione elettorale, almeno un mese prima della data fissata dalle elezioni, prepara la lista dei candidati, predispone il materiale per le votazioni, provvede alla costituzione del Seggio.

Ogni associato potrà esercitare il voto per delega per non più di tre associati.

Articolo 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, eventuali lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Articolo 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 16

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuta a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone espressa richiesta scritta al Presidente. Il Presidente dovrà mettere a disposizione quanto richiesto entro 30 (trenta) giorni.

Articolo 17

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi di spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Articolo 18

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Articolo 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 20
(Controversie)

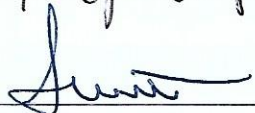
Per qualsiasi controversia dovesse sorgere sull'interpretazione, validità ed esecuzione del presente Statuto, è competente esclusivamente il Foro di Siena.

Articolo 21
(Clausole di rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Siena, 09 Aprile 2019

il Segretario 

il Presidente 

3 733 18/04/2019

0,00 **TZ919L000733000KB**
0,00 *codice identificativo*
0,00 *per eventuali adempimenti successivi*

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZ9

